

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/989 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2017

che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾ (di seguito il «codice»), in particolare gli articoli 8, 11, 17, 25, 58, 63, 66, 76, 100, 132, 152, 157, 161, 165, 169, 181, 232, 236, 266, 268, 273 e 276,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ⁽²⁾ della Commissione, sono stati individuati errori di diversa natura che è opportuno rettificare. La rettifica di alcuni di essi impone di modificare talune altre disposizioni connesse del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Il considerando 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe rispecchiare correttamente l'esito della votazione sul regolamento stesso in seno al comitato del codice doganale, che non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente.
- (3) La formulazione delle seguenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere rettificata per renderle più chiare, senza tuttavia introdurre alcun nuovo elemento: articoli 67, paragrafo 4, 87 (titolo), 102, 137, 138, 143, paragrafo 2, 214, 220 e 230, paragrafo 2, e l'allegato 21-01.
- (4) In numerose disposizioni e alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 i riferimenti ad altre disposizioni giuridiche, compreso il riferimento alle disposizioni del codice, dovrebbero essere rettificati o formulati in modo più preciso.
- (5) È opportuno rettificare l'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, in modo da includervi i rispeditori quali operatori economici che possono ottenere lo status di esportatore autorizzato, conformemente all'articolo 69 di tale regolamento di esecuzione, che consente ai rispeditori di sostituire le dichiarazioni di origine presentate dagli esportatori autorizzati con prove dell'origine sostitutive.
- (6) Al fine di garantire la coerenza con l'articolo 55, paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽³⁾, è opportuno abrogare il terzo comma dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- (7) All'articolo 110, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relativo al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura, la Turchia è menzionata, insieme con la Norvegia e la Svizzera, fra i paesi cui è possibile presentare una richiesta di controllo a posteriori. Tuttavia, poiché tra l'Unione e la Turchia l'uso di prove di origine sostitutive non è previsto, nessuna richiesta di controllo a posteriori di prove dell'origine sostitutive rilasciate o compilate in Turchia sarà trasmessa a tale paese. È quindi opportuno sopprimere il riferimento alla Turchia.

⁽¹⁾ G.U. 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (G.U.L. 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (G.U.L. 343 del 29.12.2015, pag. 1).

